R. Briquole

II-5 NOVEMBRE 1964

982

Alienazione beni di uso civico di frazioni di comuni.

Vista la relazione n. 27252/1111 in data 13 ottobre 1964, con la quale il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste chiede il parere su un quesito in materia di alignazione di beni di use civico di frazioni di Comuni;

Esaminati gli atti e udito il rela=

tore:

## Premesso:

Con istanza del 4 maggio 1964, il Sindaco del Comune di Mon= rupino (Trieste) ha inoltrato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste richiesta di autorizzazione ad alienare in favore del Comune stesso, m. 4.410 di terreno sito in frazione di Rupingrande, ed appar= tenente al demanio di uso civico frazionale.

L'Amministrazione riferente, premesso che non risulta nella specie costituita l'Amministrazione separata dei beni civici fraziona= li, manifesta perplessità in ordine all'autorizzazione, dal momento che l'alienazione è richiesta dallo stesso Comune a favore del quale essa andrebbe fatta, senza che alcuna volontà sia stata espressa dallo organo rappresentativo della frazione.

D'altra parte -soggiunge l'Amministrazione riferente- sorge eltres] dubbio se la frazione, non avendo personalità giuridica, pos= sa -una volta costituiti gli organi rappresentativi cui è affidata l'amministrazione separata del beni civici frazionali- deliberare la ali enazione degli stessi, e -ove ciò sia ammissibile- se il conseguente atio debba essere stipulato dagli organi del Comune, o dagli stessi organi rapphesentativi frazionali.

Eu tald punti viene richiesto il parere di questo Consiglio.

## Considerato:

Ai sensi dell'art. l della legge 17 aprile 1957 n.278, i beni di proprietà collettiva appartenenti ai cittadini abitanti nel territorio delle frazioni sono sottoposti ad amministrazione separata, alla quale provvede un apposito Comitato di cinque membri, eletto di frazionisti.

La latitudine dei poteri spetti al séddutte comitato in materia di alienazione di beni di uso civico frazionale va determinata tenendo presenti i seguenti elementi:

- 1) Il concetto di "amministrazione separata", non include, per sua natura, la titolarità di un potere dispositivo in ordine alla alienazione. Nel caso in esame, poi, la possibilità che il Comitato frazionale assuma validamente iniziative del genere sembra esclusa dalla preliminare considerazione che la frazione non è dotata di personalità giuridica distinta da quella del Comune cui appartiene. Sicchè, deve riconoscersi che i beni soggetti ad amministrazione separata continuano a far parte del demanio comunale e come tali rimangono nel potere dispositivo del Comune.
- 2) Tuttavia, il fatto che la legge abbia istituito un apposito comitato per l'amministrazione separata, ed il fatto che tale amministrazione è predisposta nell'interesse dei frazionisti, rappre= sentato appunto da tale Comitato, induce a riconoscere che, ove il Comune intenda alienare beni gravati di uso civico frazionale e come tali soggetti ad amministrazione separata, non possa prescindere dal preventivo assenso del Comitato dei frazionisti. Siffatta necessità, che sembra comportata dal contenuto affatto particolare del potere di amministrazione separata dianzi delineato, deve affermarsi anche nella ulteriore considerazione che -anche indipendentemente dalla normativa in esame- la frazione, nell'ordinamento generale, si delinea come una entità cul è riconosciuta la titolarità di interessi che posseno tro= varsi eventualmente in conflitto con quelli del Comune. Basterà ri= cordare, a tal riguardo, che, al sensi dell'art.23 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n.383, la frazione può far valere un'azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, nel qual caso, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza di alme= no un decimo degli elettori della frazione, può nominare una Commis= sione di tre o cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.
  - 3) Dalla concorrente considerazione che la frazione ha la titolarità dell'amministrazione separata dei beni di uso civico fra-

zionale, e che può far valere interessi in conflitto nei confronti del Comune, si può argomentare che nel caso specifico gli interessi attinen= ti alla conservazione del demanio di uso civico frazionale, questi ulti= mi debbano essere assunti appunto dall'apposito comitato di cui alla legge n.278 del 1957.

L'assenso preventivo del Comitato alla alienazione varrebbe quindi a legittimare l'esercizio del potere di alienazione, mentre la eventuale opposizione, pur non reagendo sui poteri dispositivi del Comume ne nel senso di impedirne giuridicamente la possibilità di esercizio, come stituirebbe un elemento di cui il Comune dovrebbe tenere il debito conmuto, in vista della possibilità che la frazione promuové apposita azione, per la tutela dell'interesse alla conservazione del demanio di uso civimo di sua pertinenza.

Le considerazioni che precedono si risolvono hell'affermazione che, non essendo stato nella specie ancora costituito il Comitato per la amministrazione separata, il Comune, in mancanza del preventivo assenso dell'organo titolare degli interessi frazionali all'elienazione dei beni di che trattasi, non può procedere alla loro acquisizione nel patrimo= nio, per il mutamento di destinazione previsto.

Tale operazione potrà essere compiuta una volta che il Comita= to sia stato costituito ed interpellato.

P. Q. M.

Nelle considerazioni suesposte è il parere-

Per estratto dal verbale IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

VISTO IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE R. Briquole

A NOW A TIL 3 PUBLISHED 1965

29

12ge 16.6.1927 n.1766. 17t. 12. QUESTTO.= Vista la relazione n. ) in data b gennaio 1965, con la quale 11 Ministero della Agricoltura o delle Poreste chiede il parere su un quesito in materia (1 alienazione di terreni di uso civico;

> Armineti gli atti e udito il relatore; PREMESSO:

L'Amministrazione riferente propone il seguente quesito: Quali sismo i presupposté e le condizioni nel concorso dei quali i Comuné e le associazioni agrarie possono ottenere l'autorizzazione ad alienare o a mutare la destinazione il terreni di uso civico, ai sensi dell'art. 12 della legge l'glugno 1927 n.1766 e 39 del regolamento approvato con 2.1. 26 fabbralo 1928 n.332. In particolare si chiede se l'autorizzazione sud etta possa 1950 e concessa indipendentesente da ogni considerazione ai fini della 1936 del 1936, ovvero debba essere negata quando non si tratti di 1961 di esigue estensioni ed insuscettibili di qualsiasi forma di uztiliazione.

BURGI! FEATOR

la questione si riferisce esclusivamente al terreni utilizzabili come La pascolo permanente.

Pitti, riferendosi a tali tipi di terreni, ne prevede la conservanie:
Pitti, riferendosi a tali tipi di terreni, ne prevede la conservanie:
Pittipordizio su di esci dei diritti della popolazioni, in conformità
Pittipordizioni della legge forestale. Il espeverso dell'articolo disportitio che eccezionalmente i comuni e le associazioni posseno alienza
Pittipo de destinazione dei terreni stessi, previa autorizzazione del
Pittipo dell'Agricoltura e della Poreste.

Le procedure per il rilascio dell'autoriz-azione è dettagliata nell'art. 39 epv. del regolamento di cui al D.T. 26 febbraio 1928 n.332, 11 quale atabilisce che, per ottenere l'autorizzazione i Comuni e le associazioni agrasia devono farno domanda con motivata deliberazione, da sot= toporsi all'approvazione della Ciunta Provinciale Amministrativa, e che 11 Ministero provvede sentito 11 parere del Commissario Regionale.

Il dubbio dell'Amministrazione che forma oggetto specifico del que sito si pone in relazione al fatto che lo stesso art. 39 del regolemento, nol disciplinare, nel primo comma, la distinta procedura prevista per l'alienazione di terreni di uso civico su iniziativa e proposta del Commissario regionale per gli usi civici limita talo possibilità ai soli terreni che per le loro esigne estensioni non si prestano ad utilizzazione secondo aloma delle forme previste dalla leggo. Onde il quesito, se analoga limitazione valga anche per le alienazioni fatte ad iniziati= va del Comuni.

In effetti, una ragione di perplessità sul punto, sorge per il fet: o stesso che le due procedure sono disciplinate nel contesto della me= iccima norme regolamentare. Pialtra parte, poichò -come el è ricordato-L'art. 12 della legge definisce "eccezionale" 11 potere dei Comuni di procedere alla alienazione di terreni di uso civico, si potrebbe enche da tale precisazione trarre argomento por ritenere l'esercizio del potere non possa prescindere dalla considerazione delle caratteristiche di estensione e di utilizzabilità dei fondi.

Benonchà il concorso delle due osservazioni, pur avvertendo della Orportunità che in sede di rilascio della autoris-szione di propria competenza il Ministero tenga conto di tale elemento, non consente di afferare da un punto el vista strettamente giuridico, che la possibilità whichtita al Comuni- di alienare terre di uso civico, soggiaccia a ta-An Limite.

De ciò consegue che -in conformità dil'avviso manifestato sul quesi-Cell'Amministrazione riferente- può esmettersi che, nel valutare le relecto di alienazione di beni di uso civico da parte del Comune, si tenta tente attribuendovi se del caso rilievo preminente rispetto alla Concilerazione della utilizzabilità dei beni per fini di cui alla legge Mysno 1927 n. 1766- delle ragioni di pubblico interesse che eventual= ente consiglino l'allenazione.

Q.,

Tello suesposte considerazioni è il parere.

Per éstratto dal parere IL SECRETARIO DELLA SEZIONE